

COMUNE DI RADICOFANI
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 43 in data 04.08.2010

Oggetto: Regolamento comunale di Igiene e Sanità – modifiche ed integrazioni.

L'anno duemiladieci addì quattro del mese agosto di alle ore diciotto nella Residenza Municipale per riunione del Consiglio comunale in sessione straordinaria ed urgente, seduta pubblica di prima convocazione.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
Anselmi Valerio	Consigliere	Si	
Cabiddù Marica	Consigliere	Si	
Cecconi Fausto	Consigliere	Si	
Costa Giovanni	Consigliere	Si	
Crestini Corrado	Consigliere	Si	
Del Grasso Pamela	Consigliere	Si	
Fabbrizzi Francesco	Consigliere	Si	
Ficola Alessandro	Consigliere		Si
Massaini Tiziano	Consigliere	Si	
Meloni Cristina	Consigliere	Si	
Meloni Giacomo	Consigliere	Si	
Rossetti Matteo	Consigliere	Si	

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Leonardo Mazzini

Il Sig. Massimo Magrini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza stante il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Massimo Magrini



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Leonardo Mazzini

PARERI DI REGOLARITA'

Tecnica FAVOREVOLE

Lì 04.08.2010

Il Responsabile del Servizio

Massimo Magrini



Il Responsabile del Servizio

Publicazione

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' stata pubblicata a questo Albo Pretorio e sul sito web del comune il 05-08-2010 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

E' stata comunicata con lettera n° in data al Prefetto come prescritto dall'articolo 135 del D.Lgs.n.267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Leonardo Mazzini

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000. Conseguentemente è divenuta esecutiva il

04.08.2010

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, c.1 D.Lgs.n.267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Leonardo Mazzini



COMUNE DI RADICOFANI
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 43 in data 04.08.2010

Oggetto: Regolamento comunale di Igiene e Sanità – modifiche ed integrazioni.

L'anno duemiladieci addì quattro del mese agosto di alle ore diciotto nella Residenza Municipale per riunione del Consiglio comunale in sessione straordinaria ed urgente, seduta pubblica di prima convocazione.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
Anselmi Valerio	Consigliere	Si	
Cabiddu Marica	Consigliere	Si	
Cecconi Fausto	Consigliere	Si	
Costa Giovanni	Consigliere	Si	
Crestini Corrado	Consigliere	Si	
Del Grasso Pamela	Consigliere	Si	
Fabbrizzi Francesco	Consigliere	Si	
Ficola Alessandro	Consigliere		Si
Massaini Tiziano	Consigliere	Si	
Meloni Cristina	Consigliere	Si	
Meloni Giacomo	Consigliere	Si	
Rossetti Matteo	Consigliere	Si	

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Leonardo Mazzini

Il Sig. Massimo Magrini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza stante il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Massimo Magrini



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Leonardo Mazzini

PARERI DI REGOLARITA'

Tecnica FAVOREVOLE

Lì 04.08.2010

Il Responsabile del Servizio

Massimo Magrini



Il Responsabile del Servizio


Publicazione

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' stata pubblicata a questo Albo Pretorio e sul sito web del comune il 05-08-2010 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

E' stata comunicata con lettera n° in data al Prefetto come prescritto dall'articolo 135 del D.Lgs.n.267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Leonardo Mazzini




La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000. Conseguentemente è divenuta esecutiva il

04.08.2010

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, c.1 D.Lgs.n.267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Leonardo Mazzini



IL CONSIGLIO COMUNALE

Presa visione del Regolamento di Igiene di questo Ente, che, pur risultando ormai temporalmente datato poiché adottato con deliberazione numero 88 del 17.12.1950 e successive modificazioni ed integrazioni risulta tuttora in vigore ed è stato oggetto nel tempo di alcune modificazioni,;

Dato atto che nel nostro territorio sono in corso attività di spargimento di fanghi da depurazione, attività consentita ai sensi della normativa vigente e soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, e che tali attività incidono sulla salute ed integrità delle persone, quanto meno sotto il profilo dell'aspetto olfattivo e della percezione degli odori;

Ricordato, per come peraltro già effettuato in questa sede consiliare con precedenti deliberazioni sottoposte all'attenzione del Consiglio nella seduta dello scorso 23 luglio e nella seduta odierna (deliberazioni numero 35 del 23 luglio e numero 36 di questa seduta), che tali attività di spargimento fanghi hanno assunto dimensioni quantitative considerevoli, tanto da richiedere una loro ulteriore disciplina in sede regolamentare;

Preso atto del fatto che tali attività di spargimento, che stanno portando il territorio di questo Comune al primato provinciale per le suddette attività essendo concentrate nel nostro territorio per circa il 70% del totale autorizzato nella Provincia di Siena (dato assolutamente non in linea con la percentuale di territorio e con il numero di abitanti del nostro Comune in rapporto ai dati provinciali);

Ricordato che tali attività, i cui effetti sulla salute non sono certi, necessitano di una regolamentazione quanto meno sotto il profilo olfattivo della percezione che essi generano, i cui effetti vanno contemperati con la prevalente funzione turistica del territorio comunale;

Richiamata, al fine di meglio motivare i contenuti del presente atto, i contenuti della propria precedente deliberazione numero 41 pari data (integrazione agli obiettivi strategici dell'Amministrazione di cui all'articolo 46 del Tuel), nella quale sono contenute tutte le indicazioni in merito allo sviluppo auspicato per questo territorio ed ai correlati limiti che tali scelte impongono;

Vista in tal senso la relazione del Comandante della Polizia Municipale del Corpo Amiata Valdorcia, che documenta i presupposti di fatto sopra richiamati;

Vista la nota del Servizio Igiene della Asl 7;

Tutto ciò premesso e considerato

Udita la discussione di cui alla verbalizzazione effettuata con distinto atto allegato alla presente deliberazione;

Preso atto degli interventi, a parte verbalizzati;

Con voti favorevoli numero otto e con l'astensione dei Consiglieri Cabiddu, Costa, Crestini e Massaini

DELIBERA

1. Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. Di modificare il vigente Regolamento di Igiene e Sanità introducendo allo stesso il seguente articolo numero 25 Bis

“Le limitazioni in tema di distanze disposte dalla legge regionale numero 25 del 1998 e da ogni altra disposizione legislativa in materia di spargimento di fanghi da depurazione, sono incrementate nella seguente misura:

1. distanza da abitazioni, agriturismi, ristoranti, ed altri luoghi destinati a fini abitativi, commerciali o destinati allo stazionamento di persone: distanza non inferiore a 800 metri;
2. distanza da sentieri turistici, strade bianche, viabilità principale: distanza non inferiore a 600 metri;
3. distanza da corsi d'acqua, laghetti, luoghi di sensibilità artistica, culturale o turistica: distanza di 400 metri;
4. in ogni caso ogni altra distanza non espressamente modificata ai punti precedenti è raddoppiata rispetto alla previsione di maggior tutela disposta dalla normativa nazionale o regionale.

Al fine di ridurre l'impatto olfattivo di tali spargimento sono inoltre vietati accumuli di fanghi, ed eventuali depositi occasionali di materiale devono essere improntati al rispetto delle seguenti indicazioni:

1. depositi occasionali consentiti solo ed esclusivamente per il tempo necessario alla spandimento e comunque per non oltre 24 ore;
2. copertura con teli o coperture esterne di tali depositi o contenitori, anche con teloni o sistemi non stabile;
3. realizzazione di scavi finalizzati a tali depositi nel rispetto delle norme inerenti i vincoli del territorio, ed in particolare di eventuali vincoli idrogeologici, e comunque di dimensioni non superiori a metri quadrati 15 con profondità non superiore ad 1,5 metri.

Ai fini del concreto controllo di tali attività, ed al fine di garantire la necessaria assistenza nello svolgimento di tali operazioni sotto il profilo della viabilità e della polizia locale, il concreto inizio di tali spargimenti deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a 18 ore al Servizio Polizia Municipale di questo Ente, anche tramite fax o mail, ed anche mediante una comunicazione di interventi articolati su più giorni.

Ogni violazione alle norme del presente articolo è punita, previo contraddittorio tra le parti, con l'irrogazione di una sanzione compresa tra un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 3000.

Le norme del presente articolo entrano in vigore con la data di esecutività del presente regolamento, previa comunicazione delle diverse modalità operative da effettuare con comunicazione scritta ai titolari di autorizzazioni già in essere.”

3. Di disporre che le operazioni di spargimento siano preventivamente comunicate al Servizio di Polizia Municipale, al fine di effettuare i relativi controlli e disporre, ove necessario le cautele del caso, ivi comprese temporanee limitazioni al transito e fornire la necessaria assistenza in tema di viabilità e polizia locale;
4. Di comunicare all'Amministrazione Provinciale ed agli altri organi competenti il contenuto del presente Regolamento, per come sopra integrato e modificato, al fine di darne compiuta attuazione;
5. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

P.le Michelangelo - 53021 Abbadia S. Salvatore - **0577-773414 - FAX 0577-776139**
e-mail - r.frazzetta@usl7.toscana.it

data

SIG. SINDACO

**RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

COMUNE di RADICOFANI

OGGETTO: parere di competenza attività di spandimento fanghi derivanti da impianti di depurazione

In relazione alla richiesta di parere giunta dall'Amministrazione Comunale si ritiene di poter effettuare le presenti considerazioni:

visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2004, n. 14/R -

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e, comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche, in particolare l'Art.10, che fissa le distanze minime da rispettare nell'utilizzo dei fanghi derivanti da impianti di depurazione ad almeno 100 metri dai centri abitati; 80 metri dagli insediamenti sparsi; 60 metri dalle strade statali, provinciali e comunali; 80 metri dai corsi d'acqua superficiali, con esclusione dei fossi campestri catastalmente non individuati; 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, in applicazione dell'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,

ovvero la eventuale diversa distanza individuata dalla Regione, su proposta dell'Autorità di Ambito, nelle aree di salvaguardia di cui allo stesso articolo 21, comma 1, del d.lgs. 152/1999; visto che al comma f) e le competenze attribuite alle Autorità locali per fissare indicazioni specifiche su distanze da rispettare (in vero competenze riferite a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 152/1999, ma per analogia, a parere dello scrivente, estendibili, a tutela della salute pubblica, anche al di fuori di tale ambito), **si ritiene** che possano essere fissate distanze diverse da quanto previsto dal Decreto 25/02/2004 n°14/R in relazione alle particolari condizioni del territorio del Comune di Radicofani.

In particolare, sulla scorta dei dati raccolti sulla presenza di venti rilevanti e vista la particolare ubicazione del centro abitato, ubicato in zona scoperta e battuta da tutte le correnti, si propone di aumentare i limiti delle distanze minime dai centri abitati, fissando ragionevolmente il limite, almeno in via sperimentale, a 1000 metri dai primi insediamenti urbani, per poi fissarlo, in conseguenza delle reali condizioni a distanze anche superiori.

La ragione risiede nella molestia olfattiva alla quale verrebbe sottoposta la cittadinanza, situazione già in passato più volte lamentata da abitanti di altri comuni ricadenti nel territorio della Val d'Orcia, dove era stata effettuata l'attività in oggetto (documentato dai numerosi esposti di cittadini pervenuti a questa A.USL7).

Sarebbe inoltre auspicabile che il calendario degli interventi, relativo allo spandimento sul suolo, sia previsto obbligatoriamente solo nei mesi freddi o comunque a temperature eterne inferiori ai 15 °C con una copertura dei fanghi che non superi le 6 ore dallo spandimento, limite oltre il quale potrebbero formarsi microrganismi che diffondendosi nell'aria potrebbero modificare il microambiente e non ultimo portare danni alla salute pubblica.

Distinti saluti

Dr. RICCARDO FRAZZETTA



CORPO POLIZIA MUNICIPALE

AMIATA VAL D'ORCIA

Comando – Via del Colombaio, 2 Loc. Gallina
53023 Castiglione d'Orcia

DISTACCAMENTO DI RADICOFANI
TEL. 0578/55905 – FAX 0578/55930

P.R.T. n° 3554 del 04/08/2010

Al Sindaco
del Comune di RADICOFANI
SEDE

Oggetto: relazione di servizio inerente le esalazioni emanate dai fanghi prodotti dal processo di depurazione delle acque reflue

Con la presente, la sottoscritta Ag. Scelto di P.M. Bisconti Tamara in servizio c/o il Corpo di Polizia Municipale Amiata Val d'Orcia, dichiara che a seguito di servizio d'istituto eseguito nel territorio comunale di Radicofani, ha potuto riscontrare che nei luoghi dove transitano i veicoli addetti al trasporto dei fanghi e durante l'utilizzo mediante spandimento sul suolo e interrimento degli stessi, l'area circostante anche a distanza di centinaia di metri è invasa da fetore.

A disposizione per ulteriori chiarimenti

L'Ag. Scelto di P.M.
Bisconti Tamara

V.to
Il Comandante di P.M.
Piccinetti Alberto



Radicofani, 31 Luglio 2010